

**Dopo i recenti casi giudiziari che hanno rivalutato questo importante principio giuridico**

**IL DOLO EVENTUALE: UNA "NUOVA FRONTIERA" PER IL CONTRASTO  
DI MOLTI CRIMINI, ANCHE AMBIENTALI**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci**

*Magistrato di Cassazione - Direttore "Diritto all'ambiente" (testata giornalistica on line)*

Il dolo eventuale. La riscoperta ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali.

La recente sentenza della GUP del Tribunale di Roma a carico di un pirata della strada (ubriaco e drogato) condannato a 10 anni di reclusione per il reato di omicidio volontario - in luogo del reato di omicidio colposo - per aver ucciso due ragazzi in ciclomotore, riporta alla evidenza della cronaca l'importante concetto del dolo eventuale. Già nelle settimane precedenti tale principio era stato rivalutato e proposto con forti accenti in sede giudiziaria in relazione al caso del gravissimo incidente mortale accaduto alla ThyssenKrupp di Torino, laddove la Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio del vertice aziendale sempre per omicidio volontario il luogo del "classico" reato di omicidio colposo, sempre contestando e vedendosi fino a questo punto riconosciuto in sede giurisdizionale il dolo eventuale.

Due casi giudiziari clamorosi, dove la magistratura inquirente ha ottenuto al momento due importanti successi (del tutto condivisibili), riuscendo nelle due diverse fasi a vedere riconosciuto il dolo eventuale come "nuova" concettualità applicativa su fatti di estrema gravità che fino a oggi - per prassi e consuetudine applicativa - sono stati considerati sempre soltanto a livello di reati colposi.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali. Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che - da tempo - ci stiamo battendo per promuovere l'applicazione del principio dal dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell'inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste due pronunce vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell'elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l'organo di polizia giudiziaria in tutti reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica

degli animali, debba "limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione". Si contesta infatti il principio – da noi, invece, sempre sostenuto – in base al quale una volta accertato il reato l'operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all'approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene - infatti - in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell'elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l'operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato e relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito.

Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l'onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l'avventura di seguire delle mie relazioni sul tema "tecnica di polizia giudiziaria ambientale" e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione all'approfondimento e alla descrizione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi ad approfondire e disquisire sull'altra metà del reato e cioè sull'elemento oggettivo.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal libro **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** di Maurizio Santoloci – 2008 – “Diritto all'ambiente Edizioni” ([www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): *“I due elementi costitutivi del reato. Molto spesso la polizia giudiziaria concentra particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattito, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero. In realtà va sottolineato che ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa. Infatti il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla polizia giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l'onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato.*

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio degli interlocutori ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell'arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l'operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi, ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o - meglio ancora - del giudice del dibattimento.

I due casi di cronaca, clamorosi, sopra citati credo che sostanzialmente confermino in modo inoppugnabile che l'elemento soggettivo da solo, ed a parità indiscussa di elementi oggettivi del medesimo reato, cambia totalmente le carte in tavola sia in sede di indagine che in sede di attività di promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con forte riverbero anche nelle prime fasi giurisdizionali. In ambedue i casi soltanto la diversità di contestazione non come colpa (secondo prassi storiche e collaudate) ma come dolo eventuale (secondo nuove tendenze della magistratura coraggiose ed attuali rispetto al degenerare di alcune specie di crimini) ha cambiato radicalmente il sistema di approccio verso questi reati. Per il caso di incidente stradale, siamo passati da una pena irrisoria per omicidio colposo ad una pena importante significativa per omicidio volontario. È il caso di incidente mortale alla ThyssenKrupp, al di là di quello che sarà il futuro esito dibattimentale, già è pieno e grande il successo ottenuto dal PM superando lo scoglio dell'udienza preliminare vedendosi riconoscere che non si tratta di colpa, come è stato sempre comunque contestato nel caso degli infortuni mortali sul lavoro di omicidio volontario.

Queste due grandi e straordinariamente importanti innovazioni di principio in sede giurisdizionale sono state possibili certamente grazie al coraggio e alla concreta ed attuale applicazione della norma da parte due pubblici ministeri titolari dell'azione penale, ma certamente (ed ancora precedentemente) grazie agli accertamenti di polizia giudiziaria che hanno portato i PM a poter proficuamente individuare e valutare in quelle comunicazioni di notizia di reato gli estremi tecnici, storici e dinamici del fatto tale da poter valorizzare il principio del dolo eventuale. Se in tali casi gli operatori di polizia giudiziaria si fossero limitati al freddo ed asettico meccanismo della comunicazione di notizia di reato "oggettiva" senza presa di posizione (sostanzialmente con una impropria continuazione storica del vecchio "rapporto di polizia" del precedente codice di procedura penale), oggi probabilmente i pubblici ministeri non avrebbero avuto elementi sufficienti per creare presupposti per questa nuova straordinaria strada processuale.

---

*Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso. Serve infatti la "colpevolezza" e questa va individuata in prima battuta dalla polizia giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l'elemento soggettivo. In questo modo si inverte l'onere della prova e spesso la sentenza – nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto – esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull'elemento soggettivo.*

---

Ma l'approfondimento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là dei due casi emblematici in commento. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione, ed in primo luogo sulle pagine di questa nostra testata giornalistica on-line.

E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all'evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse.

A livello storico, si pensi al reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale applicato ai grandi casi di inquinamento idrico. Qui, il dolo eventuale da oltre 20 anni è l'elemento fondamentale per far sì che tale "reato satellite" possa essere applicato a coloro che sono responsabili di grandi devastanti inquinamenti idrici. Ma, com'è noto, il reato di danneggiamento del codice penale non prevede un'ipotesi colposa e dunque la giurisprudenza della Cassazione, basandosi sulle conferme iniziali delle sentenze degli ex pretori, ha sempre valorizzato il dolo eventuale per arrivare a santificare la cristallizzazione dalle reato a carico dei responsabili di grandi eventi di inquinamento idrico con danno reale sulle acque pubbliche. Naturalmente tale costruzione giurisprudenziale porge le sue remote radici su un unico ed irrinunciabile punto: il fatto che la polizia giudiziaria abbia accertato durante l'indagine tutti i presupposti dinamici e soggettivi per contestare il dolo eventuale.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Dal libro **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** di Maurizio Santoloci – 2008 – “Diritto all'ambiente Edizioni” ([www.dirittoambientaledizioni.net](http://www.dirittoambientaledizioni.net)): “Il reato di “danneggiamento di acque pubbliche”-Con una importante e significativa sentenza della Cassazione in materia di scarichi illeciti in realtà la Suprema Corte, già vigente il pregresso decreto n. 152/99, ha confermato tutta la pregressa elaborazione giurisprudenziale elaborata in precedenza nel contesto della legge 319/76 ribadendo che in caso di grave inquinamento idrico, in costanza della successiva normativa, è comunque possibile applicare anche il reato (delitto) di danneggiamento di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635/II comma n. 3 C.P.).-Vediamo la massima: “Lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica. Ai fini della ravvisabilità del dolo, nel reato di che trattasi, non è necessaria la rappresentazione del fine di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui.” (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 15 novembre 2000 n. 11710). Ed ancora: “Il reato di cui all'articolo 635 del C.P. è configurabile anche in relazione a danni cagionati da scarichi abusivi, stante la diversità dell'oggetto penale della tutela nei due casi (scarico abusivo e danneggiamento).” (Cass. Pen. - Sez. III - Sentenza 7 agosto 2001 n. 30836 – Pres. Svignano; Rel. Postiglione; P.M. Geraci; Ric. Russo e altro).-Tale impostazione della Cassazione (valida ancora oggi in vigenza del T.U. ambientale 152/06, si presenta particolarmente interessante per i grandi e sistematici casi di inquinamento idrico, soprattutto considerando che, come abbiamo già sopra ripetutamente espresso, il D. Lgs. n. 152/06 parte terza, che disciplina come norma quadro di settore il campo degli scarichi e della tutela delle acque, non è affatto una norma sostanziale tesa a proibire l'inquinamento ma

Prendiamo ad esempio, il caso manualistico di un depuratore comunale che aprendo il by-pass sul corso d'acqua sottostante quantitativo rilevante di liquami causando un evidente inquinamento idrico del fiume. Se tale dinamica è causata e connessa - come spesso accade - all'ingresso illegale e tollerato degli autospurgo con i rifiuti liquidi industriali e/o domestici nell'impianto, la costruzione

---

*prevede soltanto alcune regole tecniche (viziate da interferenza politica) per "regolare" l'inquinamento. In pratica, non si proibisce l'inquinamento ma si regola lo stesso. Stabilendo dei limiti formali (tecnici, ma soprattutto frutto di compromessi politici) che non possono essere superati dagli scarichi. Dunque il sistema sanzionatorio del D. Lgs. n. 152/06 parte terza è potenzialmente limitato a tali mancati rispetti formali ed oltretutto è vincolato, di fatto, al sistema dei prelievi e delle analisi di laboratorio che richiedono sempre un tecnico in loco il quale non sempre è reperibile; e le procedure sono complesse e ricche di possibili irregolarità formali che spesso provocano la nullità di tutto il complesso di prove analitiche (si pensi, ad esempio, che una irregolare notifica formale del giorno ed ora delle analisi in laboratorio al titolare dello scarico genera inesorabilmente la nullità di tutto il procedimento e dei prelievi e successivi esami). In questo contesto sono del tutto inutili foto e/o altri documenti sullo stato di danno reale del corso d'acqua che è solo un "corpo ricettore". Per un organo di polizia non "tecnico" è praticamente difficilissimo trovare la prova di questi illeciti. Per un privato o attivista di associazione ambientalista le difficoltà aumentano di conseguenza.-Sulla base di queste limitazioni oggettive, comuni anche alla "antica" normativa della "legge-Merli" n. 319/76, la Cassazione creò il principio in base al quale, indipendentemente dalle violazioni formali alla normativa tecnica di settore (che si limita a disciplinare amministrativamente lo scarico con conseguenti sanzioni per chi non rispetta queste regole amministrative ed operative), chi con uno scarico crea un danno reale e sostanziale su un fiume, lago o mare risponde anche del (grave) reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635/II comma n. 3 del Codice Penale. E questo, va sottolineato, a prescindere dalla prova sulla violazione, sempre formale, dei livelli tabellari previsti dal D. Lgs. n. 152/06 parte terza (violazione che essendo basata, sostanzialmente, su prelievi ed analisi potrebbe non essere stata accertata per difficoltà operative pratiche).-E dunque, al di là delle analisi tese a documentare le violazioni tecniche del D. Lgs. n. 152/06 parte terza, con un sistema di prove libero e diretto (soprattutto fotografico) sul fiume, lago o mare inquinato si può raggiungere facilmente ed agevolmente la prova del reato di danneggiamento anche ad opera di forze di polizia non specializzate o privati o attivisti di associazioni ambientaliste. E la pena è di gran lunga più severa rispetto a quelle previste dal D. Lgs. n. 152/06 parte terza.-Di conseguenza, assume particolare e primaria importanza sottolineare che il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche (art. 635/II comma n. 3 Codice Penale) ed il reato di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale del T.U. sui vincoli paesaggistici-ambientali previsto dal D. Lgs n. 42/04 sono alternativi (e/o concorrono) con gli illeciti previsti dalla nuova normativa, ove il corso d'acqua o il lago o il tratto di mare risulti "danneggiato" sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica, etc.) e/o sotto il profilo paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate, etc.).-Il nuovo decreto, va ribadito, prevede in molti casi violazioni con carattere meramente formale, con conseguenti difficoltà probatorie. -Il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche, invece, è un illecito che mira alla sostanza reale dei fatti e cioè all'inquinamento in senso stretto che, appunto, provoca un danno sul bene-acqua. Assicurare la prova di tale reato è molto più semplice, perché si può prescindere da prelievi e campioni ed ogni mezzo è utile in alternativa. In questi casi una serie di fotografie che documentino il danneggiamento (coltri di schiume, acque colorate, etc.) e che ricolleghino lo stato di inquinamento ad una specifica fonte di immissione, costituiscono prova penale a tutti gli effetti e sulla scorta di detta documentazione, anche senza prelievi ed analisi, si può inoltrare una denuncia.*

---

giuridica del dolo eventuale deve essere estremamente precisa e dettagliata da parte dell'operatore di polizia giudiziaria. Infatti, il punto fondamentale di tale accertamento - per arrivare a contestare il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche ex art. 635 comma secondo del codice penale - trova radice nella puntuale descrizione della dinamica dei fatti presupposti che evidenziano come a livello soggettivo da parte del gestore del depuratore non vi sia semplicemente una imprudenza o negligenza gestionale (che porterebbe ad una imputazione per reato colposo e quindi non conferente rispetto al danneggiamento del codice penale), ma sussista appunto il dolo eventuale. Tale tipologia di dolo va sottolineata evidenziando che l'evento di inquinamento sul corso d'acqua non era una connesso ad un rischio, ad un'alea, ma era una conseguenza assolutamente certa ed inevitabile (anche se non è direttamente voluta) del proprio comportamento; in altre parole il gesto del depuratore non ha semplicemente accettato il rischio che tale evento si potesse verificare, con comportamenti negligenti e imprudenti a livello gestionale, ma attraverso comportamenti specifici in tale contesto ha operato con la certezza assoluta che l'evento medesimo sarebbe stato certo ed inevitabile; e dunque ha accettato il medesimo, anche se nella sua intenzione di azione tale evento non era direttamente voluto.

Si tratterebbe - infatti - di colpa se il gestore avesse ommesso di adottare specifiche precauzioni tecniche per evitare overdosi impreviste di liquami nel proprio impianto, talché al momento del verificarsi di tali eccessi di pieno carico, l'azione di aprire il by-pass sarebbe riconducibile a tale specifico elemento soggettivo. A titolo di esempio sempre manualistico, se alla periferia del sistema di condotta fognaria saltuariamente ignoti riversassero di notte nei tombini reflui oleari, a fronte di tale fenomeno locale sarebbe doverosamente sintomo di prudenza e diligenza gestionale da parte del titolare del depuratore pubblico prevedere tale eventualità e predisporre supplementari accorgimenti tecnici per evitare che questi improvvisi riversamenti di liquami che giungono presso l'impianto possano creare situazioni di eccessivo carico del depuratore costringendo il gestore a riversare all'esterno tramite il by-pass il troppo carico per evitare il danneggiamento generale del depuratore medesimo e il blocco generale dell'impianto. In tal caso il riversamento verso l'esterno e specificamente verso il corso d'acqua sottostante sarebbe un evento di rischio aleatorio, che il gestore avrebbe il dovere di prevenire ed evitare attraverso la predisposizione di supplementari accorgimenti tecnologici, con una conseguente prudenza e diligenza operativa; in caso negativo, sussisterebbe a suo carico l'ipotesi di sversamento verso l'esterno a titolo colposo in quanto l'evento (verificatosi nel contesto del rischio aleatorio) sarebbe conseguente a tale titolo di comportamento soggettivo.

Ma ben diverso il caso del gestore del depuratore pubblico che provoca lo sversamento in seguito alla scelta di fare entrare pur con liquami domestici e/o aziendali in violazioni di legge. E' infatti ben noto che l'accettazione dei rifiuti liquidi trasportati su gomma presso un depuratore comunale è soggetta a regole di deroga ben precise previste nel testo unico ambientale; esistono inoltre contestuali sinergie regole tecniche che disciplinano la capacità di trattamento dei liquami del depuratore. Queste due regole sono assolutamente speculari, e dunque violarle in modo consapevole e sistematico significa non rischiare in via aleatoria ma avere la assoluta ed inevitabile certezza che il depuratore non potrà assolutamente far fronte al sovraccarico derivante dalla sommatoria della

acque reflue provenienti dal sistema fognario e dei rifiuti liquidi trasportati dagli auto spurgo, in quanto è tecnicamente impossibile che l'impianto riesca a sopportare tale eccessivo carico. Dunque, di conseguenza, la necessità di aprire il by-pass e di consentire la fuoriuscita di tutto il liquame contenuto nell'impianto non è una eventualità incerta ed aleatoria, ma è una certezza assoluta a livello logico e tecnico. E il danno sul corso d'acqua che riceverà tale forzato riversamento è collateralmente un evento non incerto ed aleatorio, ma assolutamente certo, previsto ed accettato anche se non voluto in via diretta e specifica. È logico pertanto che tale danno verrà connesso al dolo eventuale delle gestore dell'impianto.

Naturalmente l'operatore di polizia giudiziaria dovrà ben documentare in questo secondo caso tutta la dinamica tecnica, comportamentale e storica degli eventi presupposti che hanno portato al sversamento finale, e non potrà certo limitarsi a relazionare al pubblico ministero in modo asettico ed oggettivo il danno sul corso d'acqua, eventuali risultati prelievi e il nesso causale oggettivo tra tale danno e la fonte individuata nel depuratore pubblico. Perché soltanto sulla base degli elementi squisitamente oggettivi di vi sarà spazio nelle successive interlocuzioni procedurali e dibattimentali per ricollegare a tale dinamica asetticamente storica un elemento soggettivo colposo o doloso secondo ricostruzioni che ciascuna parte processuale vorrà elaborare sulla base di sole ipotesi teoriche senza alcuna collegamento diretto con dati concreti. Infatti, si badi che la documentata dinamica del riversamento oggettivo del liquame sul corso d'acqua, il nesso causale tra tale riversamento ed il danno sul fiume, eventuali risultati di laboratorio conseguenti a prelievi ed analisi sono dati assolutamente compatibili sia con il primo esempio manualistico (reato colposo) sia con il secondo esempio sopra riportato (reato con dolo eventuale); infatti in ambedue detti casi lo sversamento storicamente ed oggettivamente vi è stato e il danno è stato provocato in modo identico. Sarà – dunque - solo l'elemento soggettivo, strettamente connesso ai due comportamenti dinamici presupposti ben diversi, a determinare l'esatta imputazione. Laddove – invece – l'organo di polizia giudiziaria, intrappolato nella vecchia cultura del dover riferire solo gli elementi oggettivi, abbia trascurato di documentare ed elaborare in modo dinamico e concettuale tutta la storia pregressa che ha dato origine allo riversamento, in sede dibattimentale il dubbio sulla reale classificazione soggettiva del reato sarà inevitabile. Ove invece tali dati siano stati ben collocati nella comunicazione di notizia di reato, apparirà incontestabile che l'accettazione dell'evento come certo ed inevitabile è strettamente connessa alla decisione di consentire in modo sistematico ed illecito l'ingresso nell'impianto dei veicoli su gomma; tale dinamica sarà supportata da rilievi fotografici, filmati, testimonianze, ispezioni ed accertamenti documentali e tecnici che proveranno in maniera diretta i viaggi di una serie nutrita di autospurgo a pieno carico verso il depuratore comunale e con cisterne svuotate verso la sede delle rispettive aziende. Su tali elementi probatori si articolerà poi tutto il meccanismo di elaborazione del dolo eventuale che comunque deve essere già evidenziato e ben costruito nella comunicazione di notizia di reato per il delitto (solo) doloso di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale.

Il caso del danneggiamento di acque pubbliche del codice penale applicato al campo di gravi inquinamenti idrici rappresenta storicamente la conferma che il dolo eventuale costituisce senza dubbio da sempre principio importantissimo anche nel campo dei reati ambientali. Da oltre venti anni questo reato delitto costituisce il vero ed unico strumento giuridico di reale in forte contrasto contro i grandi crimini di inquinamento idrico del nostro paese, sul presupposto che tutte normative

specifiche di settore che si sono susseguite dal 1976 ad oggi hanno avuto e continuo ad avere un negativo comun denominatore: il fatto di essere norme che non combattono l'inquinamento idrico, ma lo regolano, accettando come principio politico giuridico che l'inquinamento costituisce illecito soltanto quando vengono superati i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge; mentre al di sotto di tali limiti l'inquinamento è ritenuta accettabile dal sistema legale. Connessi problemi di applicazione della norma (individuabili nel complesso regime dei prelievi ed analisi e le rispettive garanzie difensive e procedurali) hanno fino ad oggi di fatto reso scarsamente utili ed applicabili queste leggi per contrastare i grandi fenomeni di inquinamento idrico del nostro paese.

E da tale dato storico giuridico incontestabile, oggi dobbiamo partire per rivalutare il dolo eventuale anche in relazione ad altri grandi reati in materia di ambiente, in perfetta sinergia parallela con analogo rivoluzione di pensiero procedurale che si sta sviluppando (come abbiamo sottolineato in apertura del presente intervento), anche in relazione a delitti di forte allarme e gravità sociale come gli incidenti stradali mortali provocati da drogati o ubriachi e come i gravissimi infortuni sul lavoro seriali che si verificano ormai con tragica frequenza dei nostri ambienti industriali.

Non vi è dubbio, che le norme vanno applicate - e soprattutto interpretate - con una visione che deve essere realisticamente al passo con i tempi e tenere in considerazione l'evoluzione sociale, culturale e dei connotati dei crimini che si va a affrontare. Certamente quarant'anni fa un'azione di rapina con siringa era un evento delittuoso che poteva e doveva essere letto e interpretato nel contesto del reato di rapina previsto dal codice penale in modo ben diverso da come può e deve esserlo oggi, state il forte aumento delle potenzialità offensive della siringa contenente sangue affetto da aids: nel codice penale la norma è rimasta la stessa, ma le condizioni storico-sociali e criminali di fondo sono radicalmente cambiate. Lo stesso si può dire per diversi crimini ambientali: in primo luogo gli incendi boschivi.

Riteniamo che i reati connessi ai crimini di incendio boschivo nell'ultimo quarto di secolo abbiano subito una evoluzione profonda e radicale, talchè oggi non è certamente più possibile affrontare a livello interpretativo ed applicativo questo tipo di grave delitto basandoci sulle logiche e sui principi di qualche decennio fa. Va rivista non soltanto la giurisprudenza, ma anche la metodologia di approccio concettuale giuridico verso tale tipo di crimine. Tutte le variabili impazzite che si sono innestate su questo fenomeno delittuoso hanno completamente stravolto le dinamiche di lettura e di applicazione dei principi giuridici storici connessi, fino al punto di rendere realistico - ed a nostro avviso ormai irrinunciabile - un criterio di nuova lettura non soltanto gli aspetti oggettivi di tale reato, ma anche e soprattutto degli aspetti soggettivi connessi al confine tra incendi boschivi colposi ed incendi boschivi dolosi, nonché i criteri interpretativi connessi al tentativo ed agli atti preparatori.

Il nostro modesto pensiero è che la violenza e la capacità quasi paraterroristica di questi fenomeni criminali - che oggi non soltanto distruggono in modo inesorabile straordinarie aree di patrimonio naturale ma fanno strage di persone e di beni patrimoniali - hanno creato un nuovo fenomeno delittuoso i cui connotati vanno riletti ed esaminati per adeguare la norma (e soprattutto l'iter



interpretativo della norma) alla vera evoluzione delle strategie criminali connesse. Altrimenti, si rischia di restare sul piano meramente teorico, continuando ad applicare principi desueti e storicamente inutili per contrastare fenomeni che hanno subito una evoluzione genetica ed una metamorfosi comportamentale e di attuazione profonda e radicale.

In questo contesto durante la scorsa stagione degli incendi boschivi un segnale forte e significativo è pervenuto dalle nuove strategie di approccio investigativo varate dalle Corpo Forestale dello Stato. Infatti, le nuove strategie investigative per il contrasto ai crimini incendiari sono state al centro della giornata di lavoro del 30 luglio 2008 presso l'aula magna della Scuola del CFSA di Cittaducale, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Capo del Dipartimento della Protezione, Civile Guido Bertolaso, e del Capo del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone.

Diversi i temi al centro del seminario: dalla definizione del fenomeno degli incendi boschivi quale crimine incendiario al rafforzamento degli strumenti giuridici per renderli sempre più attuali rispetto all'evoluzione dei crimini incendiari nelle loro diverse forme, fino al potenziamento dell'attività investigativa e di repertazione sul luogo. Le nuove strategie operative sono un sostegno tecnico scientifico per il personale del Corpo forestale dello Stato. Fondamentale, in tal senso, è il contributo del Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del CFS che ha lo scopo di analizzare le maggiori criticità giuridiche e procedurali del sistema antincendio boschivo al fine di individuare le azioni investigative più idonee per aumentare i livelli di efficienza delle attività di indagine di polizia giudiziaria. L'elaborato del Centro è stato poi recepito dal Capo del Corpo Forestale dello Stato in una circolare trasmessa a tutto il personale operante su territorio per la pratica applicazione dei principi giuridici e procedurali elaborati in detto documento e nella giornata di lavoro presso la Scuola tutti i temi sono stati affrontati ed illustrati ai dirigenti locali del CFS.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> **Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del Corpo Forestale dello Stato (Direttore: Dott. Maurizio Santoloci) - Documento di approfondimento per i responsabili degli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato e per il personale impegnato nell'attività operativa ed investigativa di contrasto ai reati di incendio boschivo – Cittaducale 30 luglio 2008:** “ (...) Il dolo eventuale, una “colpa mascherata”. Un elemento afferente lo stato psicologico a confine tra il dolo e la colpa è il dolo eventuale. Nel dolo eventuale il soggetto pur non volendo l'evento (così come nella colpa) tuttavia lo accetta come conseguenza della sua condotta. Non c'è il rischio ma la certezza dell'evento, anche se questo non è voluto. In alcuni casi di incendio boschivo di natura colposa posto in atto quando i fattori predisponenti l'incendio (climatici e di stato di vegetazione) sono estremi è possibile configurare l'ipotesi del dolo eventuale relazionando l'Autorità Giudiziaria in modo esauriente in merito ai fattori oggettivi del reato, come sopra descritti, e del fattore soggettivo, evidenziando nel qual caso che il reo ha posto in atto la sua condotta senza alcuna precauzione per le conseguenze Occorre ricordare che la pericolosità in determinati periodi dell'anno è obbligatoriamente decretata per legge e quindi è di comune conoscenza e non può essere ricondotta al patrimonio conoscitivo di specifiche professionalità. Si tratta di nozioni di dominio pubblico ed ampiamente pubblicizzate. La suscettibilità certa del fuoco ad espandersi diventa elemento di grande utilità per evidenziare questo caso di dolo eventuale. Il dolo invece presuppone la coscienza e la volontà, e la rappresentazione dell'evento che si vuole raggiungere, anche se poi nel tentativo l'evento non si raggiunge. Più spesso che nel passato sono stati accertati eventi nei quali una volontà dolosa viene mascherata con modalità di accensione di tipo colposo. In questi casi gli elementi oggettivi saranno quelli tipici dell'incendio colposo ma dovrà essere approfondito l'elemento soggettivo per fare emergere la

In tale contesto, particolarmente significativa appare la parte del documento strategico che riguarda il concetto del dolo eventuale applicato al campo degli incendi boschivi, come nuova e coraggiosa linea guida per tutto il personale del Corpo. Una linea guida che – attese le nuove casistiche giurisprudenziali che stiamo registrando in queste ultime settimane in relazione ai delitti in materia di incidenti stradali mortali ed infortuni sul lavoro – ci sembra perfettamente in linea con le linee interpretative della magistratura di merito in rapida evoluzione verso alcune tipologie di delitti a forte e grave allarme e danno sociale.

Dal canto nostro, con coerenza e chiarezza, continuiamo a sostenere che – se ne sussistono i presupposti giuridici e di fatto – il dolo eventuale è un concetto da rivalutare anche nel contesto dei grandi reati ambientali e che la funzione di una polizia giudiziaria moderna ed al passo con i tempi deve necessariamente basarsi anche sull'accertamento e sulla elaborazione concettuale di tale elemento soggettivo nella comunicazione di notizia di reato.

Maurizio Santoloci

*Publicato il 9 dicembre 2008*

---

*componente della volontà di provocare un incendio. L'evento, sia nel caso dell'incendio colposo che dell'incendio doloso o del dolo eventuale, a proposito della definizione di incendio boschivo non è solo l'incendio presente nell'immagine comune già ampio e vasto e difficile da estinguere, ma è anche il piccolo focolaio munito delle potenzialità espansive come sopra evidenziate (...)”.*